

(N. 1729)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione)  
della Camera dei deputati nella seduta del 7 novembre 1956 (V. Stampato N. 2470)*

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 10 NOVEMBRE 1956

Proroga per un quinquennio delle disposizioni contenute nella legge 26 febbraio 1952, n. 136, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

La legge 26 febbraio 1952, n. 136, per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi, è prorogata per un quinquennio, a partire dall'esercizio finanziario 1956-57.

## Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 120 milioni per l'esercizio finanziario 1956-57 e di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957-1958 al 1960-61.

## Art. 3.

All'articolo 2, n. 2, della legge 26 febbraio 1952, n. 136, dopo la lettera c) è aggiunto il seguente capoverso:

« Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) debbono risultare da un certificato rilasciato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio ».

## Art. 4.

Il contributo al Commissariato generale anticoccidico previsto dall'articolo 2, n. 5, della legge 26 febbraio 1952, n. 136, è elevato a lire 30 milioni.

## Art. 5.

Alla copertura della spesa di lire 120 milioni, relativa all'esercizio finanziario 1956-57, si provvederà con una corrispondente riduzione del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso di cui al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.